



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Tania Vettore	Presidente
dott. Fabio Doro	Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti	Giudice rel. ed est.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 447/2018 promossa da:

,
nato a Abakaliki (Ebonyi State) in Nigeria il _____ elettivamente
domiciliato in Venezia, San Marco, calle degli Avvocati, 3911, presso lo studio
dell'Avv. Francesco Mason, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA –
Sez. PADOVA, rappresentata e difesa dal Vice Prefetto Dott. Antonello
ROCCOBERTON, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.L.G.S. 1° settembre 2011, n.
150;

- *resistente* -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

- *interveniente* -

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso ritualmente depositato il 15.1.2018,

Ugwnna) ha impugnato il provvedimento emesso il 13 ottobre –7
novembre 2018 e notificato il 18 dicembre 2018 con il quale la Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, sez.
Padova, gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme
complementari di protezione.

Il ricorrente è stato ascoltato dal Giudice onorario delegato all'udienza del 5.6.2018;



PDF Eraser Free
 la causa è stata quindi rimessa al presente giudicante e riservata in decisione al Collegio all'udienza del 18.9.2018.

oooo

Il ricorrente ha adito il presente Tribunale al fine di vedere accogliere la propria domanda avente ad oggetto il riconoscimento di una delle tre forme di protezione internazionale richieste in via graduata: *status* di rifugiato politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria.

Ebbene, il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1) Con riferimento, innanzitutto, alla domanda di protezione internazionale, l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/07, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Venendo al caso in esame, il ricorrente, di etnia igbo e religione cristiana, nato a Abakaliki (Ebonyi State), trasferitosi in seguito a Onitsha (Anambra State) come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e dagli atti del presente procedimento, risulta aver lasciato la Nigeria nel marzo del 2016 e di essere arrivata in Italia il 2 settembre 2016. Con riferimento al suo allontanamento dal paese di origine, il richiedente ha riferito di essere fuggito a seguito di una manifestazione sfociata in scontri armati tenutasi il 2 dicembre 2015 e promossa dai membri dell'IPOB (movimento per la liberazione del Biafra), a cui appartiene anche il ricorrente, per protesta contro l'arresto del loro leader Nnamdi Kanu.

Ebbene, le dichiarazioni del ricorrente circa il suo coinvolgimento nell'episodio descritto nonché in merito alle vicende che hanno interessato l'IPOB e



PDF Eraser Free

il suo leader Nnamdi Kanu risultano coerenti, non contraddittorie e trovano riscontro nelle fonti maggiormente accreditate, da cui la credibilità del racconto offerto.

Con riferimento all'IPOB appare necessario ripercorrere brevemente le vicende che hanno portato alla nascita del suddetto movimento. Nel 1967 la regione orientale della Nigeria ha dichiarato la propria indipendenza formando così una repubblica autonoma con il nome di Biafra. Questa separazione, però, ha provocato diverse tensioni prevalentemente etniche insieme anche al senso di marginalizzazione del popolo Igbo; di qui si è arrivati, pertanto, al crollo della secessione e, di conseguenza, a scontri militari all'interno del paese, incominciati per l'appunto nel 1967. Nel 1970 le truppe del Biafra si sono arrese, ma la guerra ha portato all'interno della regione carestie e malattie che hanno causato la fine del Biafra.

Nel 2012 si è, poi, formato un nuovo movimento separatista degli indigeni del Biafra (IPOB), che ha comportato un aumento dell'attivismo all'interno della regione. Tale movimento, per cercare di affermare la sua volontà di indipendenza ha utilizzato, negli anni, diverse forme di violenza: si sono, quindi, verificati scontri tra le forze di sicurezza e gli attivisti, causando vittime in entrambe le fazioni. Tali atti sono stati considerati dalle autorità nigeriane come terroristici. In realtà, sembra che il movimento IPOB abbia deciso di adottare un approccio non violento con la realizzazione di una secessione attraverso un *referendum*.

Quanto, nello specifico, alle attività degli IPOB, queste includono la distribuzione di volantini, sensibilizzazione della popolazione, riunioni, marce e altri incontri, come le riunioni di preghiera. Con il passare del tempo, il livello di tolleranza della autorità federali verso gli IPOB si è ridotto drasticamente. Si è passato da un approccio iniziale più passivo a uno di limitazione della attività, da parte delle autorità; nel settembre 2017, si è dunque arrivati al divieto di adesione al movimento poiché le sue attività erano considerate come atti di terrorismo. Le autorità federali considerano, infatti, tutt'oggi l'attivismo IPOB come una minaccia per la sicurezza nazionale e per l'integrità della Nigeria; il supporto per un Biafra indipendente al momento non sembra essere forte, peraltro, nemmeno tra gli Igbo.

La "proscrizione" del movimento IPOB significava che tutte le sue attività sono state dunque dichiarate illegali. Inoltre, i membri dell'organizzazione sono stati segnalati per essere accusati in base alla legge antiterrorismo del paese. Diverse persone arrestate sono state accusate di tradimento e punite con la pena di morte in Nigeria. Secondo la nuova legislazione di divieto del movimento, il semplice possesso di materiale IPOB costituisce un terreno sicuro per l'arresto e un potenziale procedimento giudiziario.

Anche il leader dell'IPOB Nnamdi Kanu è stato arrestato il 14 ottobre 2015. Successivamente, è stato sottoposto a un processo in quanto accusato di tradimento. Ad aprile 2017, tuttavia, Kanu è stato rilasciato su cauzione. La sua attuale ubicazione è sconosciuta a seguito di una repressione militare nella sua casa il 14 settembre 2017.

Le autorità federali hanno adottato una risposta energica nei confronti dell'attivismo IPOB, delegando le operazioni di ridimensionamento del movimento ai militari che svolgono operazioni di sicurezza nella Nigeria sud-orientale. Durante il 2015-2017, le operazioni di repressione dell'IPOB sembra aver causato più di 200 morti, di cui la maggior parte delle vittime erano civili. Inoltre, ci sono segnalazioni di centinaia di membri e sostenitori IPOB arrestati. Durante le operazioni contro IPOB, si dice che le forze di sicurezza abbiano commesso gravi violazioni dei diritti umani in un ambiente d'impunità. Amnesty International, oltre alle sparatorie con



PDF Eraser Free

conseguenze fatali, segnala che le detenzioni effettuate nel contesto dell'IPOB hanno comportato numerosi casi di maltrattamenti e alcuni casi di tortura, che possono essere visti alla luce di altri rapporti internazionali sui frequenti abusi delle forze di sicurezza nigeriane di detenuti in generale (vedi <https://coi.easo.europa.eu/administration/sweden/PLib/171219102.pdf>).

Ebbene, le dichiarazioni del ricorrente risultano coerenti con quanto emerge dalle fonti citate, sia con riferimento alla persecuzione degli appartenenti all'IPOB, considerati dei terroristi, sia alle vicende del suo leader.

Ed ancora, secondo un articolo dell'aprile del 2016 di AFP (Agence France-Presse), coerentemente con quanto precisato dal ricorrente, l'IPOB viene descritto come una fazione dei MASSOB, movimento secessionista che sostiene, a sua volta e già in epoca antecedente all'IPOB, la creazione di uno stato indipendente del Biafra. Gli appartenenti a tale ulteriore movimento si considerano dei pacifisti, seppur il governo nigeriano li accusi di violenza.

Quanto agli scontri, nell'agosto del 2015 le forze di sicurezza nigeriane hanno condotto una campagna di esecuzione extragiudiziale e atti di violenza che hanno causato la morte di almeno 150 attivisti pacifisti pro-Biafra, nel sud-est del paese. *“I militari – si legge nelle conclusioni del rapporto <https://www.amnesty.it/nigeria-repressione-spietata-almeno-150-attivisti-pacifici-pro-biafra-uccisi-dallagosto-2015/>– hanno sparato proiettili veri con scarso o nullo preavviso dell'intenzione di disperdere la folla. Le forze di sicurezza, inoltre, si sono rese responsabili di esecuzioni extragiudiziali di massa, tra cui l'uccisione di almeno sessanta persone nel giro di due giorni in occasione della Giornata della memoria del Biafra [...] Il maggior numero di attivisti pro-Biafra è stato assassinato il 30 maggio 2016, Giornata della memoria del Biafra, in occasione di una manifestazione di 1000 militanti e simpatizzanti dell'IPOB convocata a Onitsha, nello stato di Anambra. La notte prima dell'iniziativa, le forze di sicurezza hanno fatto irruzione in abitazioni private e in una chiesa dove la gente stava dormendo. Il 30 maggio le forze di sicurezza si sono rese responsabili di ulteriori uccisioni. Nel giro di due giorni, sono morte almeno sessanta persone e almeno altre settanta sono state ferite. Il totale effettivo delle vittime, tuttavia, potrebbe essere assai più elevato [...] Il 9 febbraio 2016, i militari hanno circondato il gruppo e hanno aperto il fuoco con proiettili veri, senza alcun preavviso. Secondo testimoni oculari e attivisti locali per i diritti umani, molti dei partecipanti al raduno di Aba sono stati portati via dai militari. Il 13 febbraio, in un fossato nei pressi dell'autostrada di Aba, sono stati rinvenuti tredici cadaveri, tra cui quelli di alcuni manifestanti che erano stati presi dai militari”.*

Le varie testimonianze oculari e i filmati delle proteste mostrano come l'esercito nigeriano abbia fatto volutamente ricorso alla forza e violenza. L'esercito, infatti, ha impiegato una tattica volta a uccidere e neutralizzare un nemico piuttosto che a garantire l'ordine pubblico durante iniziative pacifiche. “

“Amnesty International ha anche riscontrato centinaia di arresti arbitrari – anche di persone ricoverate in ospedale per le ferite – e di maltrattamenti e torture di detenuti. Nonostante le schiacciante prove di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui esecuzioni extragiudiziali e torture, a carico delle forze di sicurezza nigeriane, le autorità non hanno avviato alcuna indagine. Un sistema simile di impunità è stato riscontrato in altre parti della Nigeria, come le zone nord-orientali nel contesto delle operazioni contro Boko Haram. Amnesty International ha più volte chiesto al governo nigeriano di avviare indagini indipendenti sulle prove di crimini di diritto internazionale. Il presidente Buhari ha ripetutamente promesso che i nostri rapporti



PDF Eraser Free

sarebbero stati approfonditi. Tuttavia, non è stato preso alcun provvedimento concreto” – ha sottolineato Makmid Kamara (Amnesty International)– “Nei rari casi in cui un’indagine è stata aperta, non c’è stato alcun seguito. A causa dell’apparente mancanza della volontà politica necessaria per indagare e punire i responsabili, l’esercito continua a compiere impunemente violazioni dei diritti umani e gravi crimini”.

Ebbene, anche se sono passati cinquant’anni dalla guerra civile che aveva colpito il Biafra causando, in tre anni, la morte di più di un milione di persone e la riannessione del territorio alla Nigeria, le tensioni tra i gruppi coinvolti non sono scemate: alle ragioni etniche degli Igbo – di prevalenza cristiana che volevano staccarsi dalla parte musulmana del paese – si sono aggiunte anche le ragioni economiche, ovvero la grande risorsa di petrolio di cui disponeva la regione, che sostituivano l’80% delle entrate governative. In questi anni, la questione sembrava apparentemente essersi stabilita ma, invece, “la popolazione Igbo di quel territorio – la terza più grande della Nigeria rappresentando il 18% dei 190 milioni degli abitanti, dopo gli Hausa con il 29% e gli Yoruba con un 21% – ha subito un continuo processo di marginalizzazione dalla vita economica, sociale, militare e politica del Paese. Questa situazione ha portato alla creazione, prima del **Movimento per l’attualizzazione dello Stato sovrano del Biafra (Massob)**, e poi di altri due nuovi gruppi, il **Biafra Zionist Movement (BZM)** e l’**IPOB** fondato da **Mazi Nnamdi Kanu**, cittadino britannico fino ad allora rappresentante a Londra per il Massob”(<http://www.lindro.it/guerra-del-biafra-ancora-viva/>).

Gli scontri non sono diminuiti, si sono intensificati nell’ultimo periodo soprattutto in seguito all’annuncio dell’operazione militare *Egwu Eke (danza del pitone II)*. Secondo le autorità si tratta di semplici esercitazioni militari intente a migliorare le attività di lotta alla criminalità, ma la popolazione della regione l’ha interpretato, invece, come un piano preciso per scontrarsi con i membri dell’IPOB, definiti dal governo stesso come un’organizzazione terroristica.

La situazione per ora non sembra destinata a cambiare: è iniziata una vera e propria ‘caccia all’uomo’ per arrestare Kanu (arrestato nel 2015, liberato poi, come detto, nell’aprile del 2016 ma successivamente scomparso) e una serie di arresti. Si cerca di giocare la carta etnica attribuendo la distruzione di una moschea Yoruba a membri dell’IPOB e il neo commissario di polizia dello stato di Abia, Anthony Ogbizi, ha dichiarato che chiunque fosse trovato in possesso di materiale riguardante la repubblica del Biafra, sarebbe stato immediatamente arrestato. Secondo il rapporto del 2015-2016 di Amnesty International, le forze di sicurezza della Nigeria, sotto il comando dall’esercito, hanno condotto una spietata campagna di esecuzioni extragiudiziali atti di violenza che, dall’agosto 2015, hanno causato la morte di almeno 150 attivisti pro-Biafra nel sud-est del paese.

Il clima di tensione si è fatto ancora più acceso negli ultimi mesi, tanto che in data 29.3.2018 una bomba è scoppiata a casa del precedente Ministro delle Finanze e del fatto è stato accusato l’IPOB, e così anche per un ordigno scagliato contro la casa del Presidente dell’associazione Ohanaeze Ndigbo il giorno 29.4.2018; infine, in data 14.9.2018 sono stati rapiti quattro autisti e date alle fiamme quindici camion a Oyibo, ad opera di persone sospettate di appartenere all’IPOB, e la polizia ha arrestato diciannove sospettati. Il giorno 30.5.2018 un’azione combinata tra polizia e militari ad Aba ha aperto il fuoco su un gruppo di membri dell’IPOB che stavano protestando ad Aba, provocando un morto e un ferito; lo stesso giorno, a Nnewi (Anambra State) si è verificato uno scontro tra forze governative e appartenenti all’IPOB che avevano



PDF Eraser Free
 acceso dei fuochi per imporre una *sit-at-home protest*, e vi è stato un morto e un ferito.

Infine, in data 22.8.2018, delle donne hanno protestato ad Owerri (Imo State) contro le sparizioni continue dei leader dell'IPOB, e almeno centoventisette persone sono state arrestate e poi rilasciate nelle settimane successive (dati ricavati da www.acceddata.com/data).

In conclusione, emerge che, a causa della sua appartenenza all'IPOB e quindi ad un gruppo politico, il ricorrente, in caso di rientro in Nigeria, potrebbe essere sottoposto ad atti di persecuzione come arresti arbitrari e limitazioni alla libertà di associazione e di riunione.

Alla luce della ricostruzione offerta, le dichiarazioni del ricorrente risultano credibili, alla luce dell'abbondanza di particolari e dei riscontri di cui alle fonti citate, specialmente con riferimento alla collocazione temporale degli eventi. Né risulta cogliere nel segno quanto evidenziato dalla Commissione in ordine alla genericità del racconto con specifico riferimento all'avvicinamento del ricorrente al movimento: quanto da quest'ultimo riferito in merito agli scontri (testimoniati dalla sfera metallica ancora nel corpo dello stesso e su cui si veda documentazione medica – doc. n. 3), alla nascita dell'IPOB, all'elezione del leader Nnamdi Kanu e al suo successivo arresto (rispetto al quale il ricorrente si limita a riferire essere avvenuto dopo il suo arrivo in Italia) risulta sufficiente a dimostrarne la credibilità.

Ciò con particolare riferimento degli scontri avvenuti in data 2 dicembre 2015 tra gli appartenenti all'IPOB e l'esercito, durante i quali il ricorrente ha dedotto di essere stato ferito. Tale episodio, avvenuto come detto a Onitsha (Anambra State) trova riscontro nel sito www.acteddata.com.

Alla luce di quanto sopra, la domanda promossa dal ricorrente per l'ottenimento dello *status* di rifugiato deve essere accolta.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sez. Padova, così provvede:

- **accoglie** la domanda proposta da

Nigeria il _____ e, per l'effetto, gli riconosce lo *status* di rifugiato;

- nulla sulle spese;
- liquida, con separato decreto, il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
- si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, sez. Padova, nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso, in Venezia, il 28 febbraio 2019.

Il giudice relatore
dott.ssa Diletta Maria Grisanti

Il Presidente
dott.ssa Tania Vettore

